

CONFITARMA
Confederazione Italiana Armatori
P.zza SS. Apostoli, 66
00187 - Roma
Tel. 06/67481
segreteria@confitarma.it

ASSARMATORI
Via del Babuino, 51
00187 - Roma
Tel. 06/3201244
segreteria@assarmatori.eu

FILT/CGIL
Via G.B. Morgagni, 27
00161 - Roma
Tel. 06/440761
sindacale@filtcgil.it

FIT/CISL
Via Antonio Musa, 4
00161 - Roma
Tel. 06/442861
fit.marittiminzionali@cisl.it

UILTRASPORTI
Via del Policlinico, 131
00161 - Roma
Tel. 06/862671
marittimi@uiltrasporti.it

Roma, 13 novembre 2018

**V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione
Camera dei Deputati**

c.a. Presidente On.le Claudio BORGHI

**c.a. Relatore AC 1334
On.le Silvana Andreina COMAROLI**

**c.a. Relatore AC 1334
On.le Raphael RADUZZI**

**IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni
Camera dei Deputati**

c.a. Presidente On.le Alessandro MORELLI

**XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato
Camera dei Deputati**

c.a. Presidente On.le Andrea GIACCONE

**e, p.c. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Capo di Gabinetto**

c.a. Avv. Vito COZZOLI

**- Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro
e delle Relazioni Industriali**

c.a. Dott. Romolo DE CAMILLIS

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Capo di Gabinetto**

c.a. Prof. Gino SCACCIA

**- Direzione Generale per la vigilanza sulle
Autorità portuali, le infrastrutture portuali
ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne**

c.a. Dott. Mauro COLETTA

**Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
c.a. Amm. Isp. Capo (CP) Giovanni PETTORINO**

Divieto pagamento in contanti delle retribuzioni. Problematiche per i lavoratori marittimi.

Come è noto, la Legge 205/2018 (Legge di bilancio 2018), all'art. 1, commi 910 e seguenti, impone l'obbligo ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° luglio 2018, di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso mezzi di pagamento tracciati.

La specificità dell'attività svolta a bordo delle navi che effettuano navigazione internazionale è tale per cui la prestazione lavorativa del marittimo si svolge per un periodo normalmente pari a quattro mesi, estendibile al massimo di due mesi (in base alla contrattazione collettiva nazionale di settore), durante il quale, quando la nave approda in un qualsiasi porto, è fisiologico che il marittimo stesso trascorra - previa autorizzazione del Comandante - un periodo di tempo a terra (cosiddetta "franchigia") prima di rientrare a bordo.

Si verifica molto spesso che le navi approdino nei più disparati porti del mondo (quali terminal petroliferi, container, gas liquido, carico secco, etc.) in luoghi sovente "disagiati", presso i quali, non è possibile per il marittimo, sceso dalla nave in "franchigia", effettuare prelievi bancomat, né utilizzare carte elettroniche (anche prepagate).

Durante tale periodo di "franchigia" i marittimi hanno, quindi, necessità di avere a disposizione denaro contante; a tal fine, era normale prassi per essi chiedere al Comandante un anticipo in contanti della retribuzione di spettanza, il cui saldo veniva successivamente regolato con mezzi tracciati.

Non a caso, il contratto collettivo nazionale di settore riconosce ai marittimi la facoltà di richiedere acconti in denaro contante, ovviamente entro i limiti fissati dalla normativa antiriciclaggio.

L'applicazione delle disposizioni introdotte con i commi 910 e 914 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 anche ai contratti di arruolamento dei lavoratori marittimi, vietando l'erogazione di anticipi di retribuzione in contanti a bordo delle navi che svolgono traffici internazionali, sta comportando l'impossibilità per i lavoratori marittimi di soddisfare finanche le minime esigenze personali durante il periodo di riposo a terra (franchigia), nel corso dell'imbarco.

Appare chiaro che le disposizioni normative in parola – la cui ratio è pienamente condivisibile - siano state concepite per le prestazioni lavorative dei dipendenti "di terra" e non per le prestazioni di lavoro svolte a bordo delle navi.

A tal proposito, è importante sottolineare che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la nota Prot. nr. 17034 del 26 giugno 2018, evidenziando i rilevanti problemi che l'applicazione di tale normativa determinerebbe sia per i lavoratori marittimi, sia per le compagnie di navigazione, ha auspicato un'esclusione dal suo campo di applicazione dei contratti di arruolamento marittimi (cfr. Allegato 1).

E il paradosso è che alle imprese armatoriali – le quali hanno ovviamente dovuto adeguarsi alla normativa in parola – vengono comminate delle "non conformità", in sede di ispezioni da parte delle Capitanerie di Porto ai sensi della Maritime Labour Convention 2006, per aver privato i marittimi del diritto di ricevere tali anticipi!

Alla luce di quanto sopra esposto, le scriventi Organizzazioni sindacali e datoriali chiedono a codeste spettabili Commissioni di proporre, nell'ambito della sessione di Bilancio 2019, il seguente emendamento volto a risolvere la problematica illustrata, restituendo al marittimo la possibilità di soddisfare le proprie esigenze personali durante un lungo periodo di lavoro lontano dalla propria dimora. Da tale emendamento non deriveranno maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono distinti saluti.

* * * * *

AC 1334

**Emendamento
Art. 36**

Dopo l'art. 36 inserire:

Art. 36 bis

All'art. 1, comma 913 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

"Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano agli anticipi della retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e in ogni caso in misura non superiore a 500 euro mensili".

* * * * *


CONFITARMA




ASSARMATORI




FILT/CGIL



FIT/CISL



UILTRASPORTI





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE
DGVPTM/DIV.3/CV/SM

Rif. Ns. Prot. Ingresso

Classifica 06.03

Allegato 1

E, p.c.

Al Ministero dell'Economia e delle
Finanze

Dipartimento del tesoro

e-mail:

dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it

e

Dipartimento delle Finanze

e-mail: df.udg@pce.finanze.it

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali

Direzione Generale dei rapporti di lavoro
e delle relazioni industriali

e-mail:

dgrapportilavoro@pec.lavoro.gov.it

Al Comando Generale del Corpo delle
CC.PP.

SEDE

e-mail: cgcp@pec.mit.gov.it

Alla Confindustria

e-mail: confitarma@confitarma.it

Alla Filt/CGIL

e-mail: filtcgil.sindacale@postecert.it

Alla Fit/Cisl

e-mail: fitcislazionale@postecert.it

e

e-mail: fit.marittiminzionali@cisl.it

Alla Uiltrasporti

e-mail:

segreteria generale@pec.uiltrasporti.it

pea

19

Oggetto: Richiesta di non l'applicabilità ai contratti di arruolamento dei marittimi dell' articolo 1, commi 910 e seguenti della Legge di Bilancio 2018: divieto pagamento retribuzioni in contanti.

Com'è noto la normativa indicata in oggetto a decorrere dal **1 luglio 2018** impone l'obbligo ai datori di lavoro di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa attraverso mezzi di pagamento tracciabili.

La stessa normativa ricomprende nel campo di applicazione i rapporti di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 del c.c.

A tale riguardo si fa presente che l'applicazione di tale normativa al settore marittimo comporterebbe rilevanti problemi sia ai lavoratori che alle compagnie di armamento.

La specificità del lavoro a bordo è da sempre riconosciuta dal legislatore nazionale tanto da stabilirne le regole con un Codice e un Regolamento speciale (Codice della navigazione) e confermata da quello comunitario che emana per il settore Direttive e Regolamenti specifici.

La specificità del lavoro svolto a bordo delle navi è tale per cui la prestazione di lavoro si svolge, in base al CCNL, per un periodo normalmente pari a quattro mesi a bordo. Durante i periodi in cui il lavoratore marittimo è imbarcato la nave approda in diversi Porti nel Mondo. Nei periodi in cui la nave è ferma in Porto il marittimo, previa autorizzazione del Comandante, ovviamente può scendere a terra (periodo di franchigia) e potrebbe aver bisogno di contanti. Il CCNL prevede e regola la facoltà dei marittimi di chiedere al Comandante acconti sul salario entro i limiti fissati dalla normativa sull'antiriciclaggio. Il saldo del salario viene successivamente regolato con i mezzi tracciati che richiede la norma in questione.

Inoltre si fa presente che qualora la nave approdi in terminal petroliferi molto spesso non è possibile effettuare prelievi bancomat, né utilizzare carte prepagate.

Da quanto sopra indicato, a parere della scrivente, appare chiaro che la normativa in questione sia stata concepita esclusivamente per il lavoro a terra e non per il lavoro marittimo che come detto è regolato da norme speciali e pertanto il contratto di arruolamento dei marittimi si collochi al di fuori dell'ambito applicativo della norma in oggetto.


AOE

2

Inoltre si fa presente che in tal direzione è pervenuta alla scrivente una segnalazione da parte della CONFITARMA e delle Associazioni Sindacali FILT CGIL, FIT CISL e UIL TRASPORTI.

Premesso quanto sopra esposto, si richiede, a codesta Amministrazione per quanto di competenza, di voler chiarire la non applicazione dell'art. 1, commi 910 e seguenti della Legge di Bilancio 2018 ai contratti di arruolamento del settore marittimo.

IL DIRETTORE GENERALE
M. Coletta

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Coletta', written over the printed name. The signature is stylized and includes a long vertical stroke extending downwards.